

**PROTOCOLLO D'INTESA PER  
LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA I DISTRIBUTORI ED I GESTORI DEI CENTRI  
DI RACCOLTA DEI RAEE DOMESTICI**

---

Premesso che:

- l'aumento della raccolta differenziata dei RAEE è obiettivo di interesse generale e costituisce la condizione fondamentale per garantire la massima efficienza del sistema; i valori registrati attualmente in Italia sono infatti inferiori non solo a quelli della media europea, ma anche agli obiettivi quantitativi (4 kg/ab\*anno) fissati per il 31/12/2008 dal d.lgs. 151/05;
- il sistema della raccolta e, in questo ambito, la rete dei Centri di Raccolta comunali (da ora CdR), sono essenziali per il conferimento differenziato dei RAEE da parte dei cittadini/consumatori e dunque per incrementare e ottimizzare l'intercettazione all'origine dei rifiuti tecnologici;
- in assenza di adeguate campagne informative e in attesa che diventasse effettivo l'obbligo del ritiro in modalità "1 contro 1" da parte dei Distributori, l'apporto alla raccolta differenziata dei RAEE domestici era stato affidato unicamente alla sensibilità e alla volontarietà dei cittadini, nonché alle iniziative delle istituzioni locali e dei Soggetti Gestori da essi delegati;
- l'applicazione della previsione normativa relativa all'obbligo del ritiro "1 contro 1" da parte della Distribuzione può certamente dare un impulso decisivo allo sviluppo della raccolta differenziata dei RAEE;
- il Regolamento, di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei Distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, definisce il quadro amministrativo agevolato per lo svolgimento di tale attività;
- poiché non tutti i Comuni italiani dispongono di un Centro di Raccolta o della facoltà di far conferire presso un Centro di Raccolta convenzionato i RAEE generati dai propri cittadini, si rileva una potenziale difformità di servizio sul territorio nazionale, che potrebbe condizionare la possibilità di conferimento della Distribuzione, con conseguenti criticità nell'adempimento degli obblighi di ritiro in modalità "1 contro 1";
- la Distribuzione non ha la garanzia di poter conferire i RAEE ritirati dai consumatori presso un CdR.

Atteso che :

- i Distributori effettuano il ritiro dei RAEE generati dai consumatori in occasione dell'acquisto di nuove apparecchiature;
- i Comuni che dispongono delle strutture necessarie, potranno adoperarsi, anche attraverso i gestori dei servizi pubblici di raccolta, per fornire alla Distribuzione adeguata assistenza tecnica e supporto logistico, anche al fine di realizzare un sistema integrato di raccolta;
- l'Accordo di Programma ANCI - CdC RAEE del 18/07/2008 in essere prevede un incremento del premio di efficienza assicurato dai Sistemi Collettivi ai CdR comunali iscritti al CdC RAEE (nel seguito anche definiti i "Sottoscrittori") che accolgono i RAEE provenienti dalla Distribuzione;
- per completare il sistema di raccolta dei RAEE conferiti ai Distributori in modalità "1 contro 1" ai sensi del D.M. 65/2010, è elemento fondamentale l'Accordo di Programma tra ANCI, Organizzazioni di categoria della Distribuzione e il Centro di Coordinamento RAEE ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) del D.M. 185/2007 per il ritiro presso i Luoghi di Raggruppamento dei Distributori.

Ritenuto pertanto che possa essere obiettivo comune e condiviso:

- organizzare a livello territoriale, per bacini ottimali, un sistema di raccolta integrata dei RAEE domestici sulla base di specifiche modalità ovvero secondo programmi concordati tra le istituzioni locali, i gestori dei CdR pubblici e privati, i Produttori (attraverso i Sistemi Collettivi) e i Distributori di AEE;
- definire modalità e condizioni operative chiare e semplici di rapporto tra i soggetti interessati;
- facilitare pertanto il conferimento diretto ai CdR comunali dei RAEE domestici ritirati dai consumatori da parte dei Distributori o dei terzi che agiscono in loro nome;
- per quanto riguarda i RAEE non conferiti dai consumatori direttamente ai Distributori o ai terzi che agiscono in loro nome, sensibilizzare gli acquirenti delle nuove apparecchiature a rivolgersi ai CdR per il conferimento dei loro RAEE.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti sottoscrittrici del presente Protocollo d'Intesa

### CONVENGONO

che le attività dei CdR comunali, nel fornire al sistema di gestione dei RAEE gli strumenti tecnico-operativi per ottimizzare la fase della raccolta, vengano opportunamente supportate e regolamentate tramite il presente Protocollo d'Intesa dal punto di vista tecnico, logistico e amministrativo, secondo modalità atte a soddisfare da una parte le necessità di conferimento dei cittadini/consumatori e degli operatori della Distribuzione (o di terzi che agiscono in loro nome) e, dall'altra, le esigenze organizzative e gestionali dei Centri di Raccolta stessi.

### CONCORDANO ALTRESI'

sulle seguenti Linee Guida per la regolazione dei rapporti tra i Distributori e i Comuni o i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali iscritti al CdC RAEE ai sensi dell'Accordo di Programma ANCI CdC RAEE del 18 /07/ 2008.

1. Le Linee Guida hanno per oggetto unicamente i RAEE provenienti dai nuclei domestici.
2. I Comuni o i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali che dispongono di strutture idonee, nell'ambito delle proprie disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali, indicano al CdC RAEE, tramite l'apposito portale web ([www.cdcrree.it](http://www.cdcrree.it)), quali CdR, per idonea potenzialità e organizzazione logistica in relazione ai diversi raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07, risultano sufficientemente strutturati e attrezzati per ricevere i RAEE domestici conferiti dai Distributori, suddivisi nei raggruppamenti e secondo le possibili modalità di accesso e conferimento di cui al successivo punto 4; in tale fase il Comune o il Soggetto da esso delegato indicherà da quali ambiti territoriali intende ricevere i RAEE con le modalità specificate al successivo punto 9.
3. In relazione al precedente punto 2, i Comuni o i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali indicano, con le stesse modalità, per ogni CdR che possa ricevere i RAEE domestici conferiti dalla Distribuzione, i giorni e gli orari in cui sia possibile tale conferimento, nonché i raggruppamenti di RAEE e il volume o la superficie massima a disposizione.
4. L'accesso ai CdR da parte dei Punti Vendita o dei Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione (identificati in base al proprio Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento) si distingue in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento giornaliero:

- a. Piccolo Conferitore, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;
  - b. Grande Conferitore, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: tutti i casi che non rientrano nel punto a.  
Il Grande Conferitore che debba conferire la quantità di cui al punto a) potrà farlo alle condizioni sottoesposte (senza prenotazione) esclusivamente presso i CdR prescelti.
5. I Distributori si accreditano al portale del CdC RAEE indicando la loro modalità di conferimento ai CdR di cui al punto 4. (lettera a. o lettera b.) e durante tale fase sono tenuti a fornire, sempre per tramite del portale web messo a disposizione dal CdC RAEE, oltre ai dati di base che identifichino il Punto Vendita ed i Luoghi di Raggruppamento, l'elenco degli eventuali trasportatori iscritti alla sezione specifica dell'Albo Gestori Ambientali prevista nel Regolamento di cui al D.M. 65/2010, che sono incaricati per loro conto del ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e del conferimento degli stessi rifiuti ai CdR. Sempre attraverso il portale web del CdC RAEE sarà possibile la visualizzazione della Comunicazione a tal fine effettuata dai Distributori o dai terzi che agiscono in loro nome alla competente Sezione dell'Albo Gestori Rifiuti.
6. La Distribuzione accede al portale web del CdC RAEE per l'individuazione dei CdR che possano erogare il servizio alla Distribuzione stessa. Il CdC RAEE indicherà la mappatura e le caratteristiche dei CdR che hanno manifestato la propria disponibilità ai Piccoli Conferitori oppure ai Grandi Conferitori; tali CdR saranno primariamente quelli presso cui possono conferire i cittadini del Comune in cui ha sede la Distribuzione stessa o i cittadini di altri comuni conferenti al CdR, in virtù di accordi convenzionali in essere fra CdR e Comuni conferenti, stipulati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del d.Lgs. 151/2005.  
Salvo diverse intese a livello territoriale, il Grande Conferitore dovrà prenotare il conferimento presso il CdR al quale intenderà conferire. Nel caso in cui il CdR in questione non possa erogare il servizio richiesto, il Distributore potrà conferire, sempre previa prenotazione, ad uno dei CdR alternativi prescelti, nel rispetto delle regole del presente Protocollo.
7. Il conferimento dei RAEE ai CdR da parte dei Soggetti titolati previsti dal Regolamento di cui al D.M. 65/2010, dovrà avvenire in maniera ordinata e secondo i raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07; a tal fine tali soggetti dovranno provvedere, all'atto del conferimento, alla separazione e al deposito dei RAEE negli appositi spazi e/o contenitori (individuati per singolo raggruppamento), sulla base di quanto indicato dal Gestore del CdR, senza determinare danni alle attrezzature presenti nel CdR e salvaguardando l'integrità dei RAEE.
8. I Tempi Massimi di Intervento (TMI) e le frequenze di prelievo dei RAEE previste per i CdR disponibili al conferimento da parte dei Distributori e dei Soggetti previsti dal Regolamento di cui al D.M. 65/2010, sono definiti in uno specifico Allegato (Condizioni Generali di Ritiro) all'Accordo di Programma sottoscritto tra ANCI e CdC RAEE in data 18/07/2008, opportunamente rivisto; tali condizioni verranno rivisitate dopo un adeguato periodo di monitoraggio che si concorda essere di 6 (sei) mesi dalla data di avvio del sistema di raccolta dei RAEE della Distribuzione.
9. Con l'obiettivo di favorire la gestione dei flussi di RAEE conferiti dalla Distribuzione con origine territoriale differente dal luogo di destinazione - anche considerando che i rifiuti conferiti dai consumatori ai sensi del D.M. 65/2010 vengono raggruppati dai Distributori indipendentemente dal luogo di domicilio dei consumatori stessi - i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente

Protocollo di Intesa e dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 151/2005, assicurano tramite i propri CdR e con le modalità previste al precedente punto 6, il ritiro gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici conferiti dai Punti Vendita e dai Luoghi di Raggruppamento dei Distributori siti sul proprio territorio comunale o ubicati in altri Comuni rispetto a quello dove avviene il conferimento. In questo ultimo caso, i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali, in virtù dei premi di efficienza citati fra gli "atteso che" e fatti salvi gli eventuali accordi esistenti a livello territoriale, potranno stipulare con i Distributori, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. a) del d.lgs. 151/05, una apposita Convenzione non onerosa.

- 9.1. I Sottoscrittori, previa intesa con i Comuni, indicheranno, nel portale web messo a disposizione dal CdC RAEE, come descritto al punto 2 se sono disponibili ad accogliere i RAEE provenienti da Punti Vendita e Luoghi di Raggruppamento dei Distributori presenti sul loro territorio (ovverosia dal proprio comune e dai Comuni conferenti) [opzione A] o se sono anche disponibili ad accogliere i RAEE i dai Punti Vendita e Luoghi di Raggruppamento situati fuori dal proprio territorio [opzione B].
  - 9.2. Sarà cura dei Comuni e dei Soggetti da essi delegati, prima di indicare la propria disponibilità alle opzioni sopraindicate, verificare la sussistenza delle condizioni per poter erogare il servizio nel rispetto delle regolamentazioni vigenti a livello locale in materia di gestione dei rifiuti urbani, delle prescrizioni autorizzative dei CdR e sempre in aderenza alle indicazioni e ai limiti previsti nel d.lgs. 151/05.
  - 9.3. Con riferimento ai Sottoscrittori che abbiano esercitato l'opzione B, il Distributore, tramite il portale web del CdC RAEE, potrà generare, stampare, sottoscrivere ed inoltrare la proposta di Convenzione che il Sottoscrittore firmerà entro i successivi 30 giorni. La Convenzione potrà non essere firmata dal Sottoscrittore solo con esplicita motivazione, riconducibile a situazioni ostative alla erogazione del servizio manifestatesi dopo l'adesione all'opzione B e il rifiuto dovrà essere immediatamente comunicato sia al Distributore che al CdC RAEE, formalizzando contestualmente nel portale web il proprio passaggio alla opzione A.
  - 9.4. Il Distributore potrà effettuare il conferimento nel rispetto delle regole del presente Protocollo dal momento della firma della Convenzione da parte del Sottoscrittore. Tutte le richieste di Convenzione saranno tracciate dal portale web del CdC RAEE.
  - 9.5. Il Sottoscrittore potrà avvalersi della possibilità di recedere dalle Convenzioni o variare le opzioni prescelte qualora le condizioni del CdR non consentissero di proseguire con l'accoglimento dei RAEE provenienti dalla Distribuzione. Il CdC RAEE verificherà trimestralmente il corretto funzionamento della procedura sopra indicata, anche sulla base delle anomalie segnalate dai Distributori; a seguito di tali verifiche il CdC RAEE chiederà di adeguare le opzioni (A- B) espresse dai Comuni all'effettivo servizio reso.
  - 9.6. Saranno segnalate al Comitato Guida dell'Accordo ANCI - CdC RAEE eventuali situazioni di criticità relative alla stipula delle convenzioni. ANCI si impegna inoltre a sensibilizzare i Comuni privi di CdR sulle possibilità alternative per la gestione dei RAEE. Il CdC RAEE fornirà periodicamente ad ANCI un report sullo stato delle convenzioni e delle anomalie.
10. I RAEE di provenienza domestica, conferiti dai Distributori ai CdR e ritirati dai Sistemi Collettivi, saranno identificati dai soli codici CER 200121\*, 200123\*, 200135\*, 200136.
  11. Nel rispetto delle norme vigenti, dell'Accordo di Programma sottoscritto tra ANCI e CdC RAEE in data 18/07/2008 e del presente Protocollo d'Intesa, sono fatti salvi accordi specifici tra i Distributori e le Istituzioni Locali o i Soggetti gestori dei CdR che comportino condizioni di miglior favore rispetto a quanto contenuto nel presente Protocollo d'Intesa.

12. Tutti i rifiuti diversi dai RAEE conferiti dalla Distribuzione verranno respinti dai CdR, così come i RAEE contaminati irreversibilmente.
13. I RAEE privi di componenti essenziali o seriamente danneggiati potranno essere respinti dai CdR ai sensi art.6 comma 2 del d.lgs. 151/05.

Il presente Protocollo d'Intesa sarà sottoposto ad una verifica dopo sei mesi (6) dalla data della sua sottoscrizione per valutarne l'efficacia.

Il presente Protocollo d'Intesa si applica anche ai Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e agli Installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 65/2010 art. 4 Capo I, "Modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici".

Roma, 24 giugno 2010